

**OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC)****[ID_VIP: 10662]**AUTORITÀ PROCEDENTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA – DIPARTIMENTO ENERGIA
FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 5 E DELL'ART. 14 DEL D. LGS N. 152/2006**LA RETE****“Legalità per il clima”** (<https://www.giustiziaclimatica.it/>),

in persona dei sottoscritti

Prof. Avv. Michele Carducci (dati anagrafici con documento di identità allegato)**Avv. Veronica Dini** (dati anagrafici con documento di identità allegato)**Avv. Luca Saltalamacchia** (dati anagrafici con documento di identità allegato)**in nome proprio e per conto dei seguenti gruppi e associazioni**

- 1) **“Per il clima fuori dal fossile”** (<https://www.fuoridalfossile.it/>), in persona del Prof. Angelo Gagliani e Renato di Nicola (dati anagrafici con documenti di identità allegati),
- 2) **“Forum Ambientalista”** (<https://www.forumambientalista.org/>), Associazione di tutela ambientale riconosciuta dal MASE ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986, con sede a Roma, in persona della Responsabile energia Simona Ricotti (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 3) **“A Sud Ecologia e Cooperazione”** (www.asud.net), in persona della legale rappresentante, Dott.ssa Laura Greco (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 4) **“Associazione Diritto Diretto”** (<https://dirittodiretto.webnode.it/>), in persona del suo Presidente Avv. Luca Saltalamacchia (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 5) **“Associazione JECA – Justice, Environment and Climate Action”**, in persona della legale rappresentante Avv. Veronica Dini (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 6) **“Systasis – Centro Studi per la prevenzione e gestione dei conflitti ambientali”**, in persona della legale rappresentante Avv. Veronica Dini (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 7) **“Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi”** (<https://www.facebook.com/NOTAPBrindisi>), in persona del suo portavoce Cosimo Quaranta (dati anagrafici con documento di identità allegato),
- 8) **“Emergenzaclimatica.it”** (<http://www.emergenzaclimatica.it/>), rappresentante di interessi registrata presso la Commissione della Comunità Europea come **“Think tanks, research and academic institutions”** (Identification number in the register: 185226239147-02), in persona del Prof. Angelo Gagliani (dati anagrafici con documento di identità allegato),

FORMULANO**LA SEGUENTE UNICA OSSERVAZIONE, PREGIUDIZIALE A QUALSIASI ALTRA.****SUSSISTENZA DEL DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE DEL POTERE (E COMUNQUE DELLA ILLEGITTIMITÀ PER INCOSTITUZIONALITÀ, VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE) DELL'IMPOSTAZIONE DELLA VAS PER IL PNIEC, IN RAGIONE DELL'ASSENZA**

- DEL PREVIO CONTEGGIO DEL **CARBON BUDGET** RESIDUO NAZIONALE,
- DELLA **“QUOTA EQUA”** DI RIDUZIONE DEI GAS SERRA
- DEGLI ALTRI REQUISITI NECESSARI DI LEGITTIMITÀ,

TUTTI INDICATI DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, NELLA SENTENZA DEL 9 APRILE 2024 SUL CASO “VEREIN KLIMASENIORINNEN” (N. 53600/20), AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 8 CEDU E QUALI LIMITI ESTERNI AL POTERE STATALE DI MITIGAZIONE CLIMATICA.

1. I PASSAGGI DETERMINANTI DELLA SENTENZA “*VEREIN KLIMASENIORINNEN*” SUI VINCOLI CEDU PER IL POTERE STATALE DI MITIGAZIONE CLIMATICA

Com'è noto, in data 9 aprile 2024, è stata pubblicata la **Sentenza CEDU sul caso n. 53600/20, nota come “*Verein KlimaSeniorinnen*”**.

Tale sentenza è stata definita “storica”, in ragione dei suoi contenuti innovati e vincolanti, riguardanti il potere di mitigazione climatica degli Stati membri del Consiglio d'Europa, inclusa, quindi, anche l'Italia¹.

La sintesi, massimata dalla Cancelleria della Corte di Strasburgo, riporta, tra le altre cose, quanto segue: «*Art. 8 • Obblighi positivi • Vita privata e familiare • Mancato rispetto da parte dello Stato convenuto dell'obbligo positivo di attuare misure sufficienti per combattere i cambiamenti climatici • Art. 8 applicabile • Art. 8 che comprende il diritto degli individui a una protezione effettiva da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita • Necessità di sviluppare un approccio più appropriato e personalizzato per quanto riguarda le varie questioni della Convenzione che sorgono nel contesto dei cambiamenti climatici non affrontate dalla giurisprudenza ambientale esistente della Corte • Importanza della condivisione degli oneri intergenerazionali • Margine di apprezzamento ridotto per quanto riguarda l'impegno dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, i suoi effetti negativi e la definizione di scopi e obiettivi a tale riguardo • Ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda la scelta dei mezzi progettati per raggiungere tali obiettivi • Dovere primario dello Stato contraente di adottare e di applicare efficacemente nella pratica regolamenti e misure in grado di mitigare gli effetti attuali e potenzialmente irreversibili futuri dei cambiamenti climatici • Elencazione dei requisiti a cui le autorità competenti devono tenere in debita considerazione • Necessità di garanzie procedurali nazionali • Misure di mitigazione da integrare con misure di adattamento finalizzato ad alleviare le conseguenze più gravi o imminenti del cambiamento climatico • Esistenza di lacune critiche nel processo delle autorità svizzere di attuazione del quadro normativo nazionale pertinente • Mancata quantificazione, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, delle limitazioni nazionali delle emissioni di gas serra • Mancata azione tempestiva e in modo appropriato e coerente per quanto riguarda l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione del quadro legislativo e amministrativo pertinente • Ampio margine di apprezzamento superato».*

Nella sua complessa struttura argomentativa, la suddetta Sentenza ha fissato **15 elementi indefettibili, in ordine a**

- **i limiti assoluti del potere statale di mitigazione climatica,**
- **le modalità di esercizio di siffatto potere.**

Questi 15 elementi indefettibili sono così di seguito schematizzabili:

1. le questioni giuridiche climatiche non sono assimilabili alle questioni giuridiche ambientali, in quanto molto più complesse e gravi nel tempo presente e soprattutto futuro (§§ 420-422);
2. non esiste un margine di apprezzamento statale nelle questioni giuridiche climatiche, che non possa essere sottoposto al controllo di altri poteri, incluso il potere del giudice nazionale (§§ 543, 550, 570);
3. esiste, invece, un “dovere primario” (“*Primary Duty*”) statale di protezione dei diritti umani dall'emergenza climatica, fondato sull'art. 8 CEDU (§§ 545, 550, 572, 573);
4. di conseguenza, la protezione dei diritti umani, nell'esercizio del potere statale di mitigazione, deve essere attuale e concreta, perché attuali e concreti sono i danni e le minacce irreversibili dell'emergenza climatica (§§ 434, 455, 456, 545, 546);
5. tale “dovere primario” di protezione investe qualsiasi autorità statale, da quella legislativa a quelle amministrative sino allo stesso potere giurisdizionale (§ 550);
6. il diritto umano da garantire, nell'esercizio di questo “dovere primario”, è quello alla stabilità e sicurezza del sistema climatico di fronte alle minacce irreversibili dell'emergenza planetaria (§§ 104, 146, 150, 155, 160, 164, 168, 176, 194, 410, 417, 421, 434, 442, 491, 519, 541, 542, 544, 545, 550);

¹ Cfr. M. CUNHA VERCIANO, *Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell'Italia dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024*, in www.giustiziainsieme.it, 22 gennaio 2025.

7. di fronte a tale diritto umano e connesso “dovere primario”, nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa può sottrarsi alle proprie responsabilità storiche, presenti e future, sostenendo l’impossibilità o inefficacia di farsi carico dell’emergenza climatica ai fini della tutela dei diritti dei propri abitanti (c.d. “*drop in the ocean argument*”) (§ 444);
8. sicché la mera pianificazione delle riduzioni di emissioni di gas serra, senza alcuna verifica della loro efficacia nel proteggere concretamente siffatto diritto umano per il tempo presente e per le future generazioni, non garantisce il rispetto della CEDU (§§ 419, 420, 484, 489, 490, 499, 521, 545, 549, 572, 573);
9. così come non garantisce il rispetto della CEDU la semplice previsione programmatica del conseguimento della neutralità climatica per il 2050, indipendentemente dall’efficacia della mitigazione climatica dello Stato nell’effettivo concorso al contenimento dell’aumento della temperatura media globale non oltre la soglia di 1,5°C, individuata come la meno dannosa dall’IPCC e dagli Stati stessi (§§ 113, 545, 548, 550, 569-572, 573);
10. allo stesso modo, anche il mero rinvio a documenti nazionali, normativi e non, di contenuto climatico, non prova alcunché sulla conformità della mitigazione climatica al rispetto di tutti gli impegni assunti con l’UNFCCC e l’Accordo di Parigi e al rispetto della CEDU (§§ 360, 550, 563, 578, 570, 571);
11. al contrario, il potere statale di mitigazione climatica si deve fondare sulla prove scientifiche e gli scenari e le predizioni, prospettate dall’IPCC, in quanto prioritarie, nel consenso dei governi partecipanti a tale organizzazione intergovernativa, nell’inquadramento dei fatti su cui intervenire (§§ 58, 64, 76, 77, 85, 91, 93, 107, 109-111, 114-120, 320, 323-325, 343, 357, 429, 432-433, 510-511, 530, 542, 546, 562, 569, 571, 572);
12. con l’effetto che i dati forniti dalle sole istituzioni nazionali, deputate al mero inventario delle emissioni, non sono sufficienti, ai fini della prova dell’efficacia della mitigazione, per dimostrare il rispetto concreto ed effettivo della CEDU (§§ 427, 430, 436, 456, 478, 542, 550);
13. centrale, insostituibile e ineludibile diventa, invece, il calcolo del *Carbon Budget* nazionale residuo, quantificato rispetto a quello rimanente globale, ai fini di una mitigazione climatica concretamente efficace per la tutela dei diritti umani nel presente e nel futuro e, quindi, per il rispetto della CEDU (§§ 105, 106, 324, 429, 432, 434, 436, 545, 550, 558);
14. per la medesima ragione di tutela intertemporale e intergenerazionale effettiva dei diritti CEDU, anche il criterio della “*quota equa*” della mitigazione climatica statale, nella considerazione della responsabilità storica di ciascuno Stato, non può essere eluso (§§ 442, 455-456, 545, 571);
15. con la conclusione che lo Stato, che si sottrae a questi requisiti necessari di rispetto della CEDU, opera al di fuori del proprio margine di apprezzamento, abusando dei suoi poteri (§§ 543 e 550).

2. LACUNE NEL PNIEC, PER ASSENZA DEL CALCOLO DEL *CARBON BUDGET* NAZIONALE, DELLA “*QUOTA EQUA*” DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E DEGLI ALTRI REQUISITI NECESSARI AL RISPETTO DELL’ART. 8 CEDU

Com’è stato osservato in dottrina², il PNIEC non adempie affatto al “dovere primario” di protezione del diritto umano alla stabilità e sicurezza del sistema climatico di fronte alle minacce irreversibili dell’emergenza planetaria, dato che tale strumento risulta totalmente privo dei requisiti necessari, elencati nei citati paragrafi di “*Verein KlimaSeniorinnen*”, a partire da

- il calcolo del *Carbon Budget* nazionale (§§ 550 e 571),
- il calcolo della “*quota equa*” della mitigazione climatica, nella considerazione della responsabilità storica emissiva dell’Italia (§§ 441-444),
- la prova dell’effettiva realizzabilità degli obiettivi mitigativi, nel Piano prefigurati (§ 550).

Queste lacune, dalla Corte CEDU definite “*critiche*”, sono problematiche per tre ragioni.

² Cfr. di G. TRIVI, *La nullità della valutazione ambientale strategica del PNIEC per assenza di Carbon Budget residuo*, in DPCE online-OCA (Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale), 24 gennaio 2025; *L’omissione del “Carbon Budget” rende illegittima l’azione della PA*, in www.LaCostituzione.info, 26 gennaio 2024; *La mitigazione climatica dopo le decisioni CEDU e ITLOS*, *ivi*, 22 maggio 2024. Si v. anche le voci “*Carbon Budget residuo*”, “*Discrezionalità del potere*”, “*Mitigazione climatica*”, “*PNIEC*” in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/>.

- a. perché la loro persistenza rende impossibile il soddisfacimento del requisito di chiarificazione degli obiettivi statali di mitigazione, richiesto dal Parere preliminare della **Commissione Tecnica VIA-VAS** (sottocommissione VAS n. 62 del 14/03/2024), in ordine all'obbligo di tener conto, «tra gli obiettivi ambientali pertinenti al PNIEC, i fattori climatici [del] *Glasgow Climate Pact* (politica che supera l'Accordo di Parigi e che è volta a contenere l'aumento medio della temperatura terrestre entro i +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali) [e quelli delle] emissioni di gas climalteranti [di cui al] *Global Methane Pledge* (Accordo per ridurre le emissioni globali di metano del 30% rispetto ai livelli del 2020 entro il 2030)»;
- b. perché proprio **ISPRA**, in sede di *Inventario nazionale delle emissioni*-Rapporto n. 399/2024 (intitolato “*Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030*”), deduce che «le azioni di mitigazione climatica rimangono insufficienti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, di contenere il riscaldamento globale entro +2°C o meglio +1.5°C alla fine del secolo», rendendo «**poco promettenti gli scenari al 2030**» (cfr. pag. 10).
- c. perché **sempre ISPRA** ha informato il pubblico (cfr. **Allegato 1** alle presente Osservazione) sul fatto che l'**Italia**
 - **non è dotata di linee guida di calcolo delle emissioni da abbattere** nella quantificazione della propria «*quota storica di responsabilità emissiva*», come invece richiesto dai §§ 441-444 e § 571 della decisione CEDU “*Verein KlimaSeniorinnen*”,
 - **non ha mai definito il proprio Carbon Budget residuo** né altro metodo equivalente ai “*requisiti necessari*”, indicati sempre dal citato § 550,
 - **e non ha neppure fornito le “prove” dell'efficacia della propria decarbonizzazione**, fatta salvo il solo già citato *Inventario nazionale delle emissioni*.

3. ABUSO DI POTERE, NELLA REDAZIONE FINALE DELLA VAS E NEL COMPLETAMENTO DEFINITIVO DEL PNIEC, IN CASO DI PERSISTENZA DELLE SUDETTE LACUNE

Come già fatto presente sempre in dottrina, la persistenza delle lacune in violazione della CEDU prefigura l'insorgere di almeno **quattro criticità nella VAS, e consequenzialmente nel PNIEC**, una volta adottati entrambi gli atti.

Prima di tutto, si profila un **vizio di nullità**, ex art. 21-septies l. 241/1990, della **VAS** e consequenzialmente del **PNIEC**, con violazione diretta dei diritti umani ex art. 8 CEDU (rilevante ai sensi dell'art. 117 c.1 Cost. e dell'art. 6 TUE), in ragione dell'accertata – dall'ISPRA – esistenza delle lacune indicate come lesive di diritti da “*Verein KlimaSeniorinnen*”. Più precisamente, la nullità risiederebbe nel “**difetto assoluto di attribuzione**” del potere di VAS-PNIEC, dato che la Corte europea, nel citato § 550 della Sentenza, pone il conteggio del *Carbon Budget* residuo e la produzione di “prove” quali presupposti dell'esercizio del potere (*rectius*, limiti esterni al “margine di apprezzamento” statale) e non invece quali oggetti nella discrezionale disponibilità politica³.

In seconda battuta, l'adozione della **VAS** e del **PNIEC**, prescindendo dalle indicazioni della Corte CEDU sulla modalità di esercizio del potere statale di mitigazione, sfocerebbe comunque in un **atto contra Constitutionem**, dato che i vincoli CEDU sono sovraordinati alla legge (in forza dell'art. 117 c. 1 della Costituzione) e nessun potere statale «*può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla Corte di Strasburgo, con ciò superando i confini delle proprie competenze in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione*» (cfr. Sent. C. Cost. n. 264/2012, punto in diritto 4.2), sicché «*le disposizioni della CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all'esito dell'attività interpretativa operata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*» (cfr. Sent. C. Cost. n. 7/2024, punto in diritto 13.2).

In ogni caso, la lacunosa **VAS**, con il conseguente lacunoso **PNIEC**, permarrebbero per sempre viziate da **violazione di legge, eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria**.

³ Cfr. M. CUNHA VERCIANO, *La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico*, in www.federalismi.it, n. 28/2023.

D'altra parte, la VAS, per rispondere concretamente e correttamente alle indicazioni del Parere preliminare della Commissione Tecnica VIA-VAS (sottocommissione VAS n. 62 del 14/03/2024), quanto meno **deve prendere atto delle lacune in violazione della CEDU e far presente dell'insorgenza dell'illegittimità sopravvenuta del PNIEC medesimo**, data la sopravvenuta qualificazione dell'art. 8 CEDU quale parametro della mitigazione climatica statale non dannosa per il diritto umano alla stabilità e sicurezza del sistema climatico di fronte alle minacce irreversibili dell'emergenza planetaria.

Alternative a questi sbocchi non esistono, per tre ragioni:

- perché le indicazioni di "*Verein KlimaSeniorinnen*" trovano comunque **conforto nella Costituzione italiana**, in particolare a seguito dell'interpretazione dei riformati **artt. 9 e 41 Cost.**, offerta dalla **Corte costituzionale** nella **Sent. n. 105/2024**, lì dove si proclama l'introduzione di un **nuovo vincolante mandato costituzionale** dello Stato a proteggere non solo per le persone presenti, ma anche le *«persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»* da leggere *«anche attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia»* (punto in diritto 5.1.2);
- perché la **violazione della CEDU**, come interpretata dalla Corte di Strasburgo in "*Verein KlimaSeniorinnen*", consistendo in attività posta **al di fuori del "margine di apprezzamento"** indicato nei §§ 543 e 550, si porrebbe altresì in **violazione del principio del "neminem laedere"**, principio al quale qualsiasi P.A. è comunque soggetta;
- perché **i vincoli CEDU prevalgono pure sul diritto europeo**, al quale il PNIEC si deve conformare, dato che
 - **la UE non è membro della CEDU** e dunque non soggiace ai "requisiti" sui limiti assoluti del margine di apprezzamento, indicati dalla Corte di Strasburgo,
 - qualsiasi intervento della UE su tali limiti CEDU si porrebbe in **contrasto con l'art. 4 n. 2 TUE**, in merito al rispetto, da parte della UE, delle identità nazionali degli Stati e, con esse, dalla loro sovrana sottoposizione ai vincoli di tutela dei diritti, indicati dalla Corte di Strasburgo,
 - qualsiasi intervento della UE **violerebbe anche l'art. 6 n. 2 TUE e l'art. 53 CDFUE** (che fanno propria la tutela dei diritti CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo), attivando una competenza europea non prevista dai Trattati sui poteri statali di mitigazione climatica, per di più in assenza di adesione unionale alla CEDU,
 - la **tutela dei diritti umani** (inclusi quelli di matrice CEDU) funge comunque da **controlimita costituzionale** a qualsiasi potere UE, come da pacifica giurisprudenza costituzionale italiana;
 - **l'art. 193 TFUE consente allo Stato membro** di fare comunque meglio della UE e il rispetto dei limiti assoluti a tutela dell'art. 8 CEDU è indubbiamente un'integrazione **in melius** del potere statale di mitigazione climatica,
 - in ogni caso, **anche la normativa europea sul clima** (incluso il Regolamento UE n. 2021/1119) **ignora il previo conteggio del Carbon Budget nazionale** per la redazione dei PNIEC.

4. OBBLIGO DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE DI ATTENERSI AI REQUISITI NECESSARI INDICATI DALLA CORTE DI STRASBURGO PER RISPETTO DELL'ART. 8 CEDU

Come si legge testualmente nel § 550 della decisione CEDU sul caso "*Verein KlimaSeniorinnen*", *«nel valutare se uno Stato sia rimasto entro il suo margine di apprezzamento (vedere paragrafo 543 sopra), la Corte esaminerà se le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario, abbiano tenuto in debita considerazione la necessità di:*

(A) adottare misure generali che specifichino una tempistica per il raggiungimento della neutralità carbonica e il budget complessivo di carbonio rimanente per lo stesso lasso di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(B) definire obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in grado, in linea di principio, di soddisfare gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi stabiliti nelle politiche nazionali;

(C) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o sono in procinto di rispettarli, gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti (vedere i sotto paragrafi (a) - (b) sopra);

(D) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili; e

(E) agire tempestivamente, in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti».

Dunque, nessuna autorità nazionale competente è sottratta agli obblighi di verifica indicati dalla Corte di Strasburgo a tutela dei diritti umani, pena la nullità/incostituzionalità/illegittimità del suo operato.

Del resto, come accennato, nulla osta, a livello di Trattati europei, all'osservanza di tali obblighi di verifica.

Tra l'altro, è appena il caso di ricordare che, se l'Autorità procedente osasse prescindere, invocando qualsiasi altra fonte, diversa dalla CEDU e dalla sua interpretazione da parte della Corte di Strasburgo, essa incorrerebbe in **sicuro sindacato giurisdizionale**, anche perché sempre la Corte di Strasburgo ha recentemente fatto presente come **tutti i poteri degli Stati membri del Consiglio d'Europa non possano "ribellarsi" ai vincoli CEDU, strumentalizzandone l'utilizzo in mala fede** (cfr. caso "*Waleša c. Polonia*" del 23 novembre 2023 n. 50849/21).

RICHIESTA CONCLUSIVA

Pertanto, si chiede che la VAS del PNIEC

A) venga integrata con

- 1. il calcolo del *Carbon Budget* nazionale rimanente in base al *Carbon Budget* globale residuo** rispetto agli obiettivi degli artt. 2 UNFCCC e 2 Accordo di Parigi, nella considerazione, fatta propria dalla Commissione nazionale VIA-VAS (sottocommissione VAS n. 62 del 14/03/2024), che *Glasgow Climate Pact* supera l'Accordo di Parigi, imponendo l'aumento medio della temperatura terrestre entro e non oltre i +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, e altrettanto dispone il *Global Methane Pledge*,
- 2. la "quota equa" di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Italia**, in ragione della propria responsabilità storica,
- 3. le migliori prove disponibili, in coerenza con gli scenari concordati dall'Italia all'interno dell'IPCC**, per mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra con la dovuta diligenza,

B) abbia altrimenti esito negativo,

ove sia impossibile procedere con i 3 requisiti *supra* indicati (in A), al fine di non viziare irrimediabilmente la Valutazione e il PNIEC stesso.

31 gennaio 2025

Firme
omissis

Si allegano:

- 1. Comunicazione al pubblico dell'ISPRA prot. n. 0045944/2024**, in tema di **assenza** della "quota equa", del *Carbon Budget* residuo e degli altri requisiti, richiesti dalla Corte CEDU in "*Verein KlimaSeniorinnen*";
- 2. Documenti di identità degli Istanti.**

Si acconsente al trattamento dei dati personali

31 gennaio 2025

Firme
omissis

Cedeuam

Prof. Michele Carducci

PEC michele.carducci@pec.it

Oggetto: Istanza per l'accesso civico ai sensi del FOIA.

In riscontro alla nota dell'8 luglio 2024, acquisita al prot. n. 38030 del 8/7/2024, con la quale è stata presentata istanza di accesso agli atti, occorre preliminarmente evidenziare che, come noto, l'Italia, in quanto Stato Membro dell'Unione europea, concorre alla riduzione globale delle emissioni di gas serra mediante il meccanismo di "joint implementation" attraverso il quale è stato stabilito un unico NDC per l'UE nel suo insieme attraverso il rispetto degli obiettivi e delle politiche adottati a livello europeo.

In relazione agli atti richiesti, si rappresenta quanto segue.

Circa l'esistenza di Linee guida per la definizione e quantificazione della c.d. "quota equa" (*fair share*) di riduzione delle emissioni di gas serra, si segnala che non è nota l'esistenza di detto atto.

In merito all'analisi dei costi e dei benefici delle riduzioni delle emissioni di gas serra, registrate periodicamente sul territorio italiano, con la conseguente identificazione dalla natura dei suddetti costi e benefici, come premesso, si ricorda che gli Stati Membri dell'Unione Europea partecipano congiuntamente all'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dallo NDC europeo. In tale ambito vengono svolte dalla Commissione europea una serie di analisi per valutare gli impatti degli obiettivi e delle politiche proposte. In particolare, con la presentazione del cosiddetto pacchetto "Fit for 55" la Commissione europea ha presentato un primo studio approfondito: "COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Stepping up Europe's 2030 climate ambition - Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people". Tale documento è reperibile sul sito istituzionale della Commissione all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020SC0176>. Oltre a tale documento relativo al quadro complessivo del pacchetto "Fit for 55", sono stati prodotti documenti analoghi per le singole proposte normative in esso contenute. In particolare, si segnalano i documenti relativi alla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2018/842: *COMMISSION*

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0045944/2024 del 19/08/2024

Firmatario: VALERIA FRITTELLONI



STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement (reperibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0611>) e quello relativo alla proposta di modifica della Direttiva ETS: *"COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757"* (reperibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0601>).

Circa l'esistenza di informazioni periodiche relative agli effetti dei cambiamenti climatici, richieste dall'art. 13, comma 8, dell'Accordo di Parigi, si rappresenta che il primo reporting sarà adottato entro il 31 dicembre 2024. Nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, le informazioni relative all'adattamento sono riportate in un capitolo specifico della Comunicazione Nazionale (con cadenza quadriennale) in accordo con un indice (*outline*) approvato con decisione della COP. Ai seguenti link sono disponibili le comunicazioni nazionali dei Paesi Annesso I <https://unfccc.int/NC8> e non Annesso I: <https://unfccc.int/non-annex-I-NCs>.

In merito, poi, all'esistenza di informazioni periodiche sulla quantificazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera sovrastante il territorio italiano, si rappresenta che le stesse sono periodicamente acquisite da ENEA (<https://www.lampedusa.enea.it/dati/index.php?lang=it>), dall'Aeronautica Militare (<https://www.meteoam.it/it/osservazione-co2#>) e da RSE (<https://oasi.rse-web.it/serie-storiche/>).

Circa l'esistenza delle informazioni relative ai requisiti indicati dal § 550 della Sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso "Verein KlimaSeniorinnen" (53600/20), si segnala che non risulta essere stato definito il budget complessivo di carbonio rimanente, né altro metodo equivalente di quantificazione dello stesso. Per quanto attiene, invece, agli obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra, si rappresenta che gli stessi sono determinati dalle normative europee che hanno previsto impegni di riduzioni delle emissioni nazionali dal 2013 al 2030 con traiettorie annuali. La situazione italiana rispetto a tali obiettivi viene descritta annualmente nella Relazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al Documento di economia e finanza (DEF), reperibile sul sito del Ministero di economia e finanza all'indirizzo <https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html>.

Infine, riguardo all'esistenza di prove che dimostrino che si stanno debitamente rispettando gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti, nonché l'aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti, con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove

disponibili, si segnala l'Inventario Nazionale delle emissioni prodotto da ISPRA (D. Lgs.47/2020 art.45) e gli scenari emissivi, come strumento di monitoraggio degli obiettivi di mitigazione stabiliti per l'Italia dalla normativa europea e di stima delle tendenze future delle emissioni di gas serra in funzione delle politiche attuate o programmate (<https://emissioni.sina.isprambiente.it/inventario-nazionale>).L'informazione relativa all'inventario, come anche alle politiche e misure in corso e pianificate e i conseguenti scenari di emissione, sono riportate annualmente nel citato allegato al Documento di Economia e Finanza. Infine, circa la descrizione delle azioni al fine di intervenire, in modo appropriato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti, si rinvia la consultazione del DEF.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

Il Direttore

Ing. Valeria Frittelloni

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)